

**«FINI PARTICOLARI SOTTO LA VESTE PUBBLICA»: LA CAUSA
TRA IL MONASTERO DI PRAGLIA E FRANCESCO ZABARELLA.
CONTAMINAZIONI E SOVRAPPOSIZIONI DI RAGIONI PRIVATE,
CITTADINE E DI STATO ALL'ORIGINE
DELL'INTERDETTO (1606–1607)**

Giovanni FLORIO

Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia, Italia
e-mail: giovanniflorio85@virgilio.it

SINTESI

Tra le cause scatenanti l'Interdetto veneziano del 1606–1607 va annoverata l'approvazione della legge sui beni enfiteutici, volta a limitare l'espansione della proprietà ecclesiastica. La legge venne varata in conseguenza alla presentazione di una supplica: la vicenda si presta quindi per valutare la profonda contiguità tra i percorsi veneziani della via supplicationis e il processo di decision making. Il carteggio preparatorio alla presentazione della supplica, in larga parte inedito, permetterà una valutazione delle dinamiche profonde del dialogo tra Venezia e il suo Dominio, così come delle strutture, delle istituzioni, delle retoriche e delle prassi – formali e informali – funzionali al suo dispiegamento.

Parole chiave: Interdetto, Repubblica di Venezia, suppliche, decision making, comunicazione politica

**«FINI PARTICOLARI SOTTO LA VESTE PUBBLICA»: THE LAWSUIT
BETWEEN THE MONASTERY OF PRAGLIA AND FRANCESCO ZABARELLA.
CONTAMINATION AND OVERLAPPING OF PUBLIC AND PRIVATE INTEREST
AT THE ORIGIN OF THE INTERDICT CRISIS (1606–1607)**

ABSTRACT

The events which led to the Venetian Interdict crisis of 1606–1607 include the approval of a law on emphyteutic leases that was designed to limit the expansion of ecclesiastical property. The law was approved by the Venetian Senate in order to answer to a petition: this sequence of events can therefore be used to evaluate the close proximity of the Venetian petitioning system to the decision-making process. The preparatory documents for the presentation of the petition, largely unpublished, will allow us to evaluate the profound dynamics of the dialogue between Venice and its dominion, as well as the structures, institutions, rhetoric and practices – both formal and informal – deployed to this end.

Key words: Interdetto, Republic of Venice, petitions, decision making, politica communication

INTRODUZIONE

Gli studi sui rapporti tra società e istituzioni in antico regime hanno rilevato a più riprese la centralità della supplica nell'ambito della comunicazione politica tra governanti e governati (Heerma van Voss, 2001; Nubola, Würgler, 2002 e 2004). Momento di esternazione di necessità e desideri nei confronti dell'autorità, la *via supplicationis* attraversava trasversalmente l'intero complesso della società di antico regime pur avendo nel Principe il destinatario privilegiato delle più svariate richieste, genericamente definibili in uno spettro compreso tra la concessione di grazie e privilegi e la richiesta di intervento contro abusi, criticità e ingiustizie (Würgler, 2001). La supplica dava concretezza al mito paternalista del buon Principe e del sovrano tutore (Mannori, 1994), offriva una valvola di sfogo alle tensioni sociali, garantiva ai governanti un costante afflusso di informazioni sul sentire dei sudditi. Aspetto meno considerato, la *via supplicationis* costituiva uno strumento di partecipazione del suddito al processo di *decision making*, seppur in forma passiva: la segnalazione di illeciti e criticità si accompagnava a un'azione di consiglio sulle modalità da perseguire per ristabilire equità e giustizia, di sollecitazione all'applicazione di norme o addirittura di incentivo alla loro produzione (Nubola, 2001; Corteguera, 2009; Würgler, Kümin, 1997).

Fu proprio in risposta alla supplica di un suddito, il nobile padovano Francesco Zabarella, che nel 1602 il Senato veneziano colse l'occasione per legiferare contro la prelazione esercitata dagli ecclesiastici sull'acquisto di beni enfiteutici (Cornet, 1859, 269). Insieme ad altri provvedimenti ritenuti lesivi della libertà ecclesiastica, quella *parte* – deliberata – sarebbe stata duramente contestata da papa Paolo V: il 17 aprile 1606 la mancata cassazione della legislazione anticuriale venne pubblicamente sanzionata con la scomunica del Doge e del Senato e con l'interdizione della celebrazione dei sacramenti su tutti i domini veneti (Breve, 1606). Delegittimando i governanti agli occhi dei governati e privando i fedeli del conforto dei sacramenti, il pontefice intendeva sobillare il malcontento tra le popolazioni venete: porre la Repubblica di fronte al concreto rischio di un collasso interno avrebbe dovuto ridurre il suo governo a più miti consigli. Nel biennio 1606–1607 le sorti della Repubblica si giocarono sull'opzione dei suoi sudditi tra lealismo e sovversione, tra la *fides* in Dio e la *fidelitas* dovuta al Principe: nella sua fase matura la contesa dell'Interdetto assunse i toni di una «*guerra delle scritture*» combattuta sul piano della comunicazione politica e sulla capacità dei principi in contesa di dimostrare la bontà delle proprie posizioni, screditando quelle dell'avversario (de Vivo, 2001 e 2008).

La vicenda – che avrebbe visto vittoriosa la Repubblica, con il ritiro delle sanzioni spirituali e il mantenimento dei provvedimenti anticuriali – ha goduto di un ininterrotto interesse storiografico ed è stata analizzata da molteplici prospettive.¹ Recentemente Filippo de Vivo, a partire da un radicale ripensamento del paradigma habermarsiano di comunicazione politica (de Vivo, 2012b), ne ha proposto un'analisi volta a mettere in rilievo

1 Per quanto evenemenziale, rimane fondamentale Cornet, 1859. Per una più articolata lettura della crisi veneto-pontificia mi limito a segnalare Cozzi, 1978 e 1995; Cozzi, Knapton, Scarabello, 1992; Bouwsma 1968; Wootton, 1983; Frajese 1994.

le profonde interazioni comunicative esistenti tra le istituzioni di governo – l'*autorità* –, i professionisti dell'informazione – l'*arena politica* – e la popolazione, ufficialmente esclusa da qualsiasi forma di partecipazione politica – la *città* – (de Vivo, 2007 e 2012a). Non limitandosi ad indagare la capacità della popolazione di accogliere le informazioni concesse dall'*autorità* ma valutando la sua attiva e propositiva partecipazione al processo di comunicazione politica, l'autore ha contribuito a sollevare degli interessanti interrogativi sul ruolo assolto dai sudditi durante la crisi. Nonostante la dimensione territoriale dello Stato veneto costituisca un orizzonte considerato nell'acuta lettura proposta da de Vivo, la definizione di questo «insieme socialmente e culturalmente disomogeneo di persone» (de Vivo, 2012a, 343) con il termine «città» denota l'enfasi conferita alla dimensione urbana del fenomeno.

Guardando al complesso degli studi sull'Interdetto si percepisce del resto la mancanza di un'analisi finalizzata ad apprezzare il ruolo giocato nel conflitto tra Venezia e Roma dal Dominio veneto,² quel contesto geopolitico, sociale e antropologico che Paolo V – ponendo seri interrogativi sullo statuto della sudditanza e sui limiti della sovranità – si ripropose di sollevare contro la Dominante, facendone un «*attore politico riconosciuto dalle autorità*» (de Vivo, 2012a, 20), responsabile, in ultima analisi, dei destini della Repubblica.

Il presente contributo prende le mosse dalla convinzione che le suppliche prodotte a cavallo dell'Interdetto – così come le risposte date loro dall'*autorità* – possano offrire elementi utili a indagare le dinamiche profonde della comunicazione tra Venezia e il suo Dominio, così come sulle strutture, sulle istituzioni, sulle retoriche e sulle prassi – formali e informali – funzionali al suo dispiegamento. Accogliendo dunque le più recenti suggestioni sul tema dell'Interdetto si tenterà di metterle in relazione da un lato con una più consolidata tradizione storiografica sui rapporti tra ambiente veneziano e ambiente veneto, dall'altro con i contributi internazionali in materia di suppliche. A tal fine si è ritenuto opportuno dedicarsi a uno studio di caso, individuato nella supplica presentata da Francesco Zabarella contro i monaci di Praglia: si tenterà di riconsiderare la vicenda giudiziaria del nobile padovano alla luce non solo dell'attenzione riservatagli dalla diplomazia veneto-pontificia e dai libelli della «*guerra delle scritture*», ma anche del carteggio preparatorio alla presentazione della supplica, in larga parte inedito. L'esplosione della comunicazione che caratterizzò l'Interdetto fa di questa congiuntura un laboratorio privilegiato per l'osservazione di dinamiche comunicative insite nella società di antico regime, ma non per questo sempre apprezzabili:³ attraverso un confronto tra la retorica

2 Anche uno storico attento alla dimensione territoriale dello stato veneto quale Gaetano Cozzi ha letto la crisi dell'Interdetto essenzialmente come un momento di eroica resistenza di una minoranza del patriato veneziano alle pretese pontificie (Cozzi, 1995; cfr. inoltre de Vivo, 2012a, 21). Va comunque rilevato come non siano mancati studi sulle conseguenze dell'Interdetto in specifici contesti territoriali: per limitarsi ad alcune citazioni, oltre all'interessante Sambo, 1976, si veda l'impostazione del più recente Benzoni, 2008. Inoltre risultano particolarmente stimolanti le riflessioni di Claudio Povolo sul tema dei rapporti tra Dominante e Dominio e sulla politica del diritto nella Repubblica di Venezia condotte a partire dai consulti sarpiani (Povolo, 2006).

3 Si vedano le analoghe riflessioni in Würzler, 2009, in particolare 257.

supplicatoria, le risposte dell'autorità alle richieste del supplicante e le argomentazioni dei libelli filoveneziani, si tenterà dunque un'analisi delle possibili affinità, interpolazioni e contaminazioni tra linguaggi politici prodotti da contesti sociali diversi e da soggetti collocati a differenti livelli d'accesso all'informazione politica.

LA CAUSA ZABARELLA

A Venezia, la *via supplicationis*, così come ogni altro aspetto della comunicazione politica, si caratterizzava per l'artificiosa rappresentazione del Doge – paradossale principe repubblicano (Muir, 1981; Casini, 1996) – quale sovrano dotato di autorità personale e di autonomia decisionale (Ferro, 1847a, 628). I postulanti rivolgevano dunque a Sua Serenità le loro richieste nella consapevolezza che queste sarebbero state vagliate dalla Signoria, un organo collegiale composto dai sei Consiglieri ducali e dai tre Capi di Quarantia, nel quale il Doge esercitava una mera funzione di presidenza (Argelati, 1737, 90–91; Ferro, 1847a, 482–485; Besta, 1899; Maranini, 1931): valutata la fondatezza della supplica, la Signoria avrebbe deciso a quale magistratura o ufficio inoltrarla, avviando così i più diversi iter giudiziari (Ferro, 1847b, 771; Povo, 2003, XXXVII).

Nella supplica presentata alla Signoria il 15 marzo 1602, Francesco Zabarella raccontava di aver comprato da alcuni contadini di Tramonte S. Giorgio dei campi alle pendici dei colli Euganei e di come la vendita fosse stata contestata presso i rettori di Padova, la locale magistratura veneziana: i monaci di S. Maria di Praglia sostenevano di detenere il dominio diretto su quei terreni, avendo precedentemente ceduto ai contadini il solo dominio utile su di essi a titolo di enfiteusi e previo pagamento di un canone. Una simile forma contrattuale avrebbe dovuto garantire ai religiosi, in quanto proprietari dei campi, un diritto di prelazione sul riacquisto del dominio utile (ASV, CI, f. 454, c. 45r).⁴ Zabarella non contestava la prelazione sul piano giuridico ma si prodigava piuttosto nel dimostrare la sconvenienza della sua applicazione, denunciando come rifondendo il solo costo della locazione originaria, i monaci sarebbero rientrati in pieno possesso di terreni il cui valore era nel frattempo lievitato grazie alle migliorie apportate dagli enfiteuti. Un simile esito si sarebbe dimostrato sconveniente anche per la Repubblica, per quello stesso Principe che ora Zabarella andava a supplicare:

cederia a maleficio della Serenità Vostra quando con simili modi venisse soportato che essi beni fossero separati dalla temporale vostra giurisdizione li quali al presente contribuiscono alle gravetze pubbliche di quella sua terra (ASV, CI, f. 454, c. 45r).

In altre parole, cedere le terre ai religiosi avrebbe impoverito non solo il supplicante ma anche le casse dello Stato, in virtù delle consistenti esenzioni fiscali godute dalla proprietà ecclesiastica.

4 Per una ricostruzione del contenzioso tra il monastero di Praglia e la famiglia Zabarella, inaugurata già sul finire del XVI secolo, rimando a Stella, 1980 e Frasson, 1979. Sul tema dell'enfiteusi cfr. Faron, Hubert 1995; Barbot, 2009 e con riferimento al caso in analisi si veda la nota di Gaetano Cozzi in Sarpi, 1977, 29–30.

Affidata dalla Signoria «*Savi dell'una et l'altra mano*» la supplica sarebbe stata discussa ai massimi vertici della Repubblica (ASV, CI, f. 454, c. 45r): prima ancora che all'attività giudiziaria le commissioni – *mani* – di savi assolvevano infatti a funzioni di primaria importanza per il funzionamento dello Stato veneziano. Riunite con la stessa Signoria le *mani* andavano a comporre il Pien Collegio, «*Trono della pubblica Maestà*» (Argelati, 1737, 97), cuore della comunicazione politica veneziana, consesso preposto all'udienza dei diplomatici stranieri, degli ambasciatori delle terre suddite nonché alla preventiva lettura e allo smistamento della corrispondenza di Stato (Ferro, 1847b, 437; Besta, 1899; Maranini, 1931). Inoltre, il fatto che nessuna *parte* potesse essere votata in Senato senza previa discussione in Pien Collegio, faceva di quell'assemblea il motore del processo repubblicano di *decision making* (de Vivo, 2012a, 138–152). Magistratura di primaria importanza, nel primo '600 il Pien Collegio era divenuto la roccaforte dei *giovanani*, gruppo patrizio fautore di un rinnovato protagonismo veneziano sul piano europeo, di una maggiore autonomia dal Papato in materia ecclesiastica e ispiratore di quelle politiche anticuriali che avrebbero portato alla crisi dell'Interdetto e ispirato la sua gestione (Cozzi, 1958).

La presenza nella supplica contro i padri di Praglia di un'esplicita denuncia dei danni erariali generati dalla proprietà ecclesiastica denota la capacità del supplicante di comprendere gli indirizzi politici della magistratura supplicata e di adeguare di conseguenza toni e contenuti della propria istanza: se di fronte alla Signoria Francesco Zabarella si era limitato a definirsi «*devotissimo et fidelissimo servitor*» del Principe (ASV, CI, f. 454, c. 45r), un confronto con i documenti conservati presso l'archivio della Comunità di Padova lascia intravedere una ben più complessa identità del supplicante.⁵ Zabarella era un soggetto dotato di accesso all'informazione politica, introdotto a Palazzo Ducale e avvezzo alle sue pratiche, dotato di mezzi, conoscenze e reti atte al dispiegamento di strategie supplicatorie complesse: nobile e giurista, a cavallo tra Cinque e Seicento aveva ormai consolidato un'effettiva primazia sul Consiglio cittadino di Padova ricoprendo in un'attenta alternanza gli incarichi di capo della Comunità – *deputato* – e di *ambasciatore*, incaricato di rappresentare la comunità nelle sue innumerevoli cause presso le più alte magistrature veneziane, e su tutte il Pien Collegio.⁶

Accogliendo la già citata impostazione interpretativa proposta da de Vivo, Zabarella è collocabile ad ognuno dei tre i livelli socio-politici caratterizzanti la comunicazione politica in antico regime: vertice di un sistema di potere oligarchico che trovava la sua manifestazione politica nel Consiglio della Comunità, Zabarella, in quanto *deputato*, incarnava a pieno il senso di un'*autorità* civica sopravvissuta – per quanto depotenziata – alla sottomissione a Venezia.⁷ *Ambasciatore* di una città suddita, Zabarella può essere collocato a pieno diritto nell'*arena politica*, concetto che trascende le consuete distinzioni

5 Sulla retorica dell'umiltà cfr. Würigler, 2001; Koziol, 1992.

6 Informazione dedotte dallo spoglio degli atti del consiglio della Comunità di Padova e del carteggio tra i suoi deputati e i rappresentanti cittadini inviati a Venezia. In particolare ASPD, Atti, bb. 20–22; ASPD, Dep., bb. 109–112; ASPD, Nunzi, bb. 40–51.

7 Vastissima la bibliografia sul tema delle dedizioni alla Repubblica di Venezia. Oltre a Ventura, 1964 e Cozzi, 1980 mi limito a citare Menniti Ippolito, 1986 e Ortalli, 2002.

di classe e appartenenza sociale per delineare una élite eterogenea «*definita dai contatti, formali e informali, con le istituzioni ma dominata da individui e gruppi esclusi da esse*» (de Vivo, 2012a, 342–343). Considerando infine il solo ambito della causa con il monastero di Praglia, Zabarella agiva formalmente come privato – *particolare* –, interessato all’informazione politica come mero strumento di promozione personale.

La strategia supplicatoria dispiegata da Zabarella si fondava sulla capacità di operare contemporaneamente a tutti e tre i livelli socio-politici che animavano la comunicazione politica: avviato il contraddittorio presso i Savi, i monaci di Praglia lo accusarono di aver «*vanamente speso*» l’autorevole titolo di ambasciatore padovano per perorare una sua personalissima causa.⁸ Ancora a distanza di anni l’accusa di aver perseguitato il monastero «*per suoi fini particolari sotto la veste pubblica d’ambasciatore*» sarebbe ritornata a più riprese.⁹ Questa contaminazione tra interessi personali e interessi cittadini, denunciata ma non adeguatamente provata dall’avversario, risulta palese alla luce del carteggio – segreto – tra le istituzioni di governo della Comunità di Padova. Nel marzo 1602 Francesco Zabarella si trovava effettivamente impegnato in Pien Collegio in veste di ambasciatore padovano quando a margine della corrispondenza ufficiale con i deputati civici chiese l’appoggio della comunità nella sua vertenza privata con i monaci di Praglia (ASPD, Nunzi, b. 41, c.n.n. 8. 3. 1602). Pur mantenendo lo status di supplicante *particolare*, Zabarella ottenne così di essere accompagnato alla Signoria dal *nunzio* cittadino – il rappresentante stabile di Padova presso Venezia – e dai suoi colleghi ambasciatori (ASPD, Dep., b. 109, reg. 3, 12. 3. 1602).¹⁰ Questi, come richiesto da Zabarella, avrebbero dovuto appoggiare la supplica dimostrando come le richieste dei monaci ledessero gli interessi dell’intera comunità di Padova: in un sistema di tassazione basato sulla ripartizione di oneri fissi tra tre categorie contributive – clero, distrettuali e cittadini – ogni passaggio di proprietà tra soggetti di diverso status non poteva che determinare una sperequazione fiscale. In sintesi, per i cittadini padovani, lasciare che Zabarella cedesse le sue terre al monastero di Praglia, permettere che la proprietà laica venisse erosa a beneficio di quella ecclesiastica, significava accettare di distribuire la cifra imposta da Venezia sui beni laici su un minor numero di fondi, con un conseguente aumento complessivo della pressione fiscale (ASPD, Nunzi, b. 41, 8. 3. 1602).¹¹

A detta di Zabarella fu un Savio di Terraferma, Antonio Querini, a consigliargli di presentarsi alla Signoria con il supporto della città di Padova. Con ogni probabilità fu questa affermazione – il dichiarato favore di uno dei magistrati che con ogni probabilità

8 «*Copia di una simile presentata nella Cancelleria Ducal a 28 Marzo 1602 per li Venerandi Padri de Santa Maria di Praglia nella causa con l’Eccellentissimo Dottor Francesco Zabarella*» (ASPD, Praglia, b. 137, c. 240r–243v).

9 ASPD, Praglia, b. 133, c. 61r, s.d. Analogo il tono di una scrittura depositata dai monaci in Cancelleria Ducale il 25 agosto 1614 e conservata in copia in ASPD, Praglia, b. 139, c. 720r–v. In una tarda ricostruzione del contenzioso, Zabarella viene invece accusato di aver favorito «*col mantello pubblico [...] i propri interessi*» (ASPD, Praglia, b. 140, cc. 627r–641r; c. 639r, datata «1640»).

10 Per un profilo istituzionale della carica di nunzio cittadino si veda Morpurgo, 1878; Borgherini Scarabellin, 1911; Fasolo, 1935.

11 Per una più puntuale descrizione del sistema veneziano di esazione fiscale rimando a Knapton, 1981.

sarebbero stati chiamati a dirimere la controversia – a convincere i deputati padovani a sostenere Zabarella: tanto Querini quanto un segretario del Collegio avevano ammesso che presentando una simile supplica «*maggiore gratia non si p[oteva] fare a Sua Serenità*» (ASPD, Nunzi, b. 41, 8. 3. 1602). La convergenza degli interessi del supplicante con quelli del supplicato dava consistenti garanzie sull'accoglimento della richiesta, tanto più in un sistema giuridico retto sui principi del diritto veneto, sull'esclusione del diritto romano dalla gerarchia delle fonti, sulla sua sostituzione con l'*arbitrium* del giudice e, soprattutto, su una monopolizzazione delle magistrature da parte del patriziato al potere, caratteristiche che facevano del diritto proprio della Serenissima uno strumento politico e della sua applicazione un mezzo per il perseguimento dei superiori interessi di Stato. (Cozzi, 1980; Povolo, 2006b).

Attraverso dialoghi informali e prassi al limite della legalità, violando la segretezza che avrebbe dovuto salvaguardare l'azione di governo (de Vivo 2006), Antonio Querini, una delle anime dei *giovani* (Cozzi, 1958; Benzoni, Zanato 1982, 645–655), seppe sfruttare e indirizzare la discussione di una causa *particolare* ai fini del dispiegamento degli indirizzi anticuriali assunti dalla Repubblica: il 23 maggio 1602, vagliata dal Pien Collegio, la sentenza dei Savi favorevole a Zabarella, passò al Senato per la definitiva approvazione.¹² Si trattò, come sappiamo, di una ratifica in senso estensivo: il testo della *parte* dichiarava esplicitamente come il divieto di prelazione imposto a tutti gli ecclesiastici derivasse dalla supplica presentata da Zabarella e dal nunzio di Padova (Cornet, 1859, 269).

A seguito della *parte*, Zabarella si trovò legalmente in possesso di terreni sui quali il monastero di Praglia continuava tuttavia ad esercitare il dominio diretto: restava dunque in sospenso la questione del pagamento del *laudemio*, la quota dovuta al proprietario del terreno ad ogni rinnovazione dell'accordo di enfiteusi o mutazione dell'enfiteuta. Intenzionato ad ottenere un cospicuo sconto sul debito contratto, già in fase di presentazione della supplica Zabarella aveva richiamato il rispetto del *concordio* stabilito nel 1453 tra la città di Padova e i monasteri di Praglia e Santa Giustina, in virtù del quale ai monaci sarebbe spettata non più una *decima* bensì la sola *quingagesima* sul valore del terreno (ASPD, Nunzi, b. 41, c.n.n. 8. 3. 1602 e 15. 3. 1602).¹³ La parte del 23 maggio 1602 non si espresse in materia ma il richiamo al *concordio* contribuì ad attirare l'attenzione della comunità di Padova su una questione che toccava da vicino tutti i suoi cittadini: l'11 marzo 1603 la città di Padova presentò una nuova supplica alla Signoria con la quale chiedeva una ferma e definitiva applicazione dell'accordo concluso con i benedettini nel 1453 (ASPD, Praglia, b. 138, cc. 369r–370r, in copia). Per quanto l'istanza fosse stata promossa senza un suo esplicito coinvolgimento e senza alcun riferimento alla sua causa con Praglia, Zabarella non perse l'occasione per proseguire nell'ormai consolidata strategia: il 23 ottobre 1604 si fece eleggere ambasciatore con l'incarico di difendere a titolo

12 «*Secondo li ordini di questo Stato, la cognizione, per supplica del dottore e della comunità di Padova, fu trasportata al senato*» (Sarpì, 1977, 200). Così invece il futuro doge Nicolò Contarini nelle sue *Istorie veneziane*: «*La causa controversa fu, dopo varii giudizi, devoluta al senato, il quale sentenziò per il Zabarella*» (Querini 1982, 358).

13 Sulla questione dell'esecuzione del *concordio* rimando a Stella, 1980.

pubblico la vertenza sul *concordio*, diventata ormai d'interesse cittadino (ASPD, Atti, b. 21, reg. anno 1604, c.15v). Almeno in via ufficiale, la risoluzione delle pendenze tra il nobile e il monastero di Praglia era infatti ritornata ad una dimensione squisitamente privata: il 18 novembre 1604 le parti concordarono l'elezione di tre giudici arbitri, tentando la via del compromesso *more veneto*.¹⁴ Il testo del tentato accordo permette di apprezzare a pieno la complessità della strategia adottata da Zabarella, fondata ancora una volta su una contaminazione tra interessi pubblici e privati: l'accomodamento tra le parti sarebbe risultato valido solo se la Comunità di Padova, rappresentata a Venezia dallo stesso Zabarella, avesse accettato un'*oblazione* in materia di laudemi depositata dai monaci in Pien Collegio (ASPD, Praglia, b. 138, cc. 372r–v).

Più che sugli esiti fallimentari di questo compromesso, è utile concentrarsi su una seconda coeva offensiva promossa da Zabarella contro i suoi avversari, questa volta in veste di deputato, massima autorità cittadina. Il 18 febbraio 1604, a due anni di distanza dal successo della sua supplica, con queste parole il nobile convinse il Consiglio di Padova a supplicare il Principe affinché vietasse qualsiasi passaggio di proprietà a beneficio degli ecclesiastici:

È con molto pregiudicio et danno ancora delle ragioni pubbliche di questa città, il che per l'avenire si farà maggiore, quando sia tollerato che li monasterii nostri et altri lochi pii, non contenti di godere in questo territorio la terza parte et più de tutti li beni stabili sotto la felice ombra di questo Serenissimo dominio, procurano maggiormente oltre il loro bisogno d'arichirsi ogni di più appropiandosi la maggior parte delli beni stabili [...] per causa de molti acquisti fatti da gli stessi con danari contanti da diversi nostri cittadini et consorti delle possessioni, insieme portando quelle dall'estimo nostro alla conditione del Reverendo Clero, et perciò agravando el rimanente de nostri beni nella contributione delle gravezze pubbliche, li quali beni doveriano per ogni modo essere goduti da laici per servitio del suo Prencipe (ASPD, Atti, b. 21, reg. anno 1604, c.9r).

Opposizioni interne al consiglio padovano non consentirono di supplicare la Signoria per l'approvazione della parte che finì con l'essere cassata il 16 marzo 1605 (ASPD, Atti, b. 21, reg. anno 1605, c.11v). Tuttavia di lì a dieci giorni il Senato veneto avrebbe legiferato in tal senso *sua sponte* (Cornet, 1859, 265). Come quella sulla prelazione ecclesiastica anche quest'ultima *parte* sarebbe incorsa nell'ira del pontefice, contribuendo a scatenare la crisi dell'Interdetto.

RETORICHE

A cavallo tra 1605 e 1606, la parte sui beni enfiteutici assurse a principale motivo di contesa tra Venezia e la Santa Sede. Il 21 febbraio 1606, intenzionato a reperire ulteriori informazioni a beneficio degli ambasciatori veneziani a Roma, il Pien Collegio convocò

14 Sul compromesso *more veneto* si veda Cozzi, 1980, 108–110.

Francesco Zabarella e ordinò ai rettori di Padova la consegna degli atti della sua causa con Praglia. L'incartamento sarebbe stato affidato al *consultore in iure* – e principale teorico della resistenza al papato – Paolo Sarpi con il compito di stilare un parere tecnico – un *consulto* – in difesa della legge del 1602. Tra i documenti messi a disposizione del consultore recentemente è stata segnalata una *scrittura* con la quale Francesco Zabarella intendeva provare «*legalmente esser stato disposto dalla sua Comunità di Padoa che non si possi alienar i beni laici agli ecclesiastici*». Dichiaratamente finalizzata a «*vedere se il Consiglio nostro l'habbi potuto fare et se si possi sperare la confermatione dal Prencipe*», con ogni probabilità la *scrittura* trovava la sua genesi nel dibattito interno alla Comunità padovana che aveva portato alla cassazione della *parte* (ASV, CI, f. 136, cc. 88r–9v).¹⁵ Con la sua consegna a Paolo Sarpi, quanto prodotto dal nobile in sede di Consiglio cittadino, ampliato e suffragato con argomentazioni giurisprudenziali, giungeva ora alle massime istituzioni di governo: dalla *scrittura* quasi sicuramente Sarpi mutuò la stima delle terre ecclesiastiche del padovano a un terzo del territorio così come dagli atti della causa poté ricavare preziose informazioni sul *concordio*, elementi destinati a ritornare tanto nel suo consulto (Sarpi, 2001, 323–325) quanto nelle sue *Considerazioni sopra le censure* (Sarpi, 1977, 48, 77–78), uno dei primi libelli ufficiali di parte veneziana. Fortissime le affinità tra la *scrittura* di Francesco Zabarella e gli scritti sarpiiani, a cominciare dall'impostazione difensiva: tanto per il nobile padovano quanto per il consultore, il divieto di cedere terre ai religiosi, essendo imposto ai soli laici, non poteva essere in alcun modo inteso come una lesione della libertà ecclesiastica (Sarpi, 1977, 42). Di fronte all'esigenza di difendere le limitazioni imposte alla proprietà ecclesiastica, soggetti dotati di un diverso grado di accesso all'informazione e al dibattito politico attinsero a un bacino argomentativo ampiamente condiviso: nella *scrittura* padovana ritroviamo temi ricorrenti nel coevo carteggio diplomatico veneto-pontificio, a cominciare dalla citazione a sostegno delle posizioni della Repubblica delle limitazioni imposte agli acquisti del santuario di Loreto e dell'ospedale di Milano (cfr. Sarpi, 2001, 408–409, in nota; Sarpi, 1977, 52; Querini, 1982, 670).

L'iter del consulto sarpiano, consegnato al Collegio sul finire del marzo 1606 e di lì trasmesso agli ambasciatori a Roma, testimonia come a ridosso dell'Interdetto la discussione sulla supplica Zabarella avesse assunto un ruolo di primaria importanza nell'agenda politica veneziana. Un processo di elaborazione e trasmissione di informazioni ancora tutto interno agli ambienti di governo ma destinato in breve tempo ad assumere una dimensione pubblica: il *monitorio* di scomunica e interdetto fulminato da Paolo V il 17 aprile 1606 esordiva proprio con la denuncia della *parte* del 1602 e con un dettagliato rimando alla causa che l'aveva generata (Breve, 1606). Destinato all'affissione, il *monitorio* mirava a diffondere malcontento tra la popolazione paventando la cessazione dei sacramenti e attribuendone la colpa al Principe, reo di violare la libertà ecclesiastica. La prima risposta veneziana fu la censura: non divulgato, il *monitorio* non avrebbe potuto sortire effetto né ritenersi giuridicamente valido. Tuttavia, una lucida considerazione dei

15 Il processo di composizione del consulto sarpiano è stato ricostruito da Corrado Pin in Sarpi, 2001, 302–334, 309 in nota il riferimento alla *scrittura* Zabarella.

limiti di una simile strategia – inapplicabile un controllo su tutti i canali di comunicazione – convinse il governo veneto ad affiancare alla censura un'oculata politica di comunicazione e di creazione del consenso (de Vivo, 2012, 37–60): su preventiva valutazione del Pien Collegio, il 20 aprile 1606 il Senato indirizzò ai consigli delle principali città suddite una lettera a difesa delle *parti* contestate (ASV, SRO, reg. 15, cc. 19r–20r).

Conscio di scrivere a comunità potenzialmente sull'orlo della sedizione, il Senato rinunciò alle dotte argomentazioni difensive dei consulti sarpiiani per rifarsi a più comprensibili e condivisibili argomenti di ragione, a una rassicurante esibizione dell'utilità e della convenienza per il suddito del mantenimento delle leggi contestate. In una sorta di ribaltamento della retorica supplicatoria, era ora il Principe a tentare di costruire una artificiosa convergenza tra le superiori esigenze di Stato e la tutela degli interessi dei sudditi:

si come dette leggi sono state fatte, et rinnovate da nostri maggiori, per la protezione de nostri sudditi, et conservatione de loro beni, così non lasceremo di operar di continuo tutto quello, che possa riuscire a loro beneficio, sicuri della loro continuata divotione, et fede (ASV, SRO, reg. 15, c. 20r).

Buoni e giusti i provvedimenti anticuriali perché volti al *buon governo*, né il Principe poteva cassarli «*senza abandonar la difesa de'i beni, delle vite, et dell'honor de [...] sudditi, et figliuoli, et senza distruggere quell'auttorità, et potestà*» derivatagli da Dio (ASV, SRO, reg. 15, c. 19v). Enfaticizzando l'unione d'intenti tra sudditi e Principe, dimostrando come le pretese pontificie ledessero non solo la sovranità di Venezia ma anche e soprattutto gli interessi delle popolazioni di Terraferma, la lettera intendeva esorcizzare le fratture aperte dal *monitorio* e stringere Dominante e Dominio in un unico fronte anticuriale (cfr. de Vivo, 2012, 302–307). In un momento di potenziale scollamento nei rapporti tra governanti e governati, il Principe scelse di legittimare la propria posizione e di conquistare il consenso del suddito assumendone i linguaggi e facendone – artificialmente – proprie le preoccupazioni, in un processo di mimesi condotto anche a partire dall'elaborazione delle informazioni raccolte attraverso la *via supplicationis*. A tre giorni dallo scoppio della crisi, l'argomentazione adottata a più riprese da Francesco Zabarella – la strumentale dimostrazione di una convergenza tra gli interessi del singolo suddito, quelli della sua comunità e quelli del Principe – debitamente rielaborata, venne rivolta dal governo veneto ai consigli locali, alle élite di Terraferma, a uomini che – come lo stesso Zabarella – sul possesso della terra avevano costruito le loro fortune e la loro primazia. Emblematica la difesa della legge del 1605 a limitazione degli acquisti del clero:

se si lasciasse passar li beni laici in persone ccclesiastiche, certa cosa è che in poco corso di tempo passariano in esse tutti li beni laici, essendone già pervenuti tanti quanti ogn'uno sa, et che nelle occorrenze delli bisogni della Republica, le gravezze et le fattioni, sopportate da nostri sudditi sopra minor quantità de beni et di persone, conveniriano riuscire loro insopportabili; oltre che il Principe veniria a scemar grandemente delle rendite, vero mantenimento delli stati (ASV, SRO, reg. 15, c. 19v).

Nella tarda estate del 1606, con la comparsa dei primi libelli ufficiali di parte veneziana, la strategia comunicativa inaugurata dalla lettera del Senato poté coinvolgere un più vasto pubblico. Tanto le *Considerazioni* quanto l'*Aviso* di Antonio Querini riprendevano l'ormai familiare schema della supplica Zabarella sostenendo come gli acquisti ecclesiastici erodessero la proprietà laica, danneggiassero l'erario e privassero il Principe di risorse spendibili per la difesa dei sudditi (Sarpi, 1977, 28–29; Querini 1982, 660–661). Per Querini negare la sovranità del Principe sui beni dei laici finiva irrimediabilmente per danneggiare anche il suddito: «*Tanto è unita e congionta questa violenza contra dell'uno e contra dell'altro, cioè contra il prencipe e contra i sudditi, che non è possibile riputarsi fatta contra due, ma contra d'un solo*» (Querini 1982, 676).

Va rilevato come la lettera del 20 aprile rinunciassero deliberatamente alla difesa della parte sui beni enfiteutici: del resto, già i consulti sarpiani avevano evidenziato l'estrema difficoltà di dimostrare l'utilità collettiva di una «*lege generale*» nata a partire da una «*lite particolare*» (Sarpi, 2001, 310). Come ha sottolineato Claudio Povolo, il tema dei beni enfiteutici sollevava questioni che lo stesso Sarpi poté sciogliere solo rifacendosi ad un uso strumentale del concetto di consuetudine, sostenendo come la parte del Senato rappresentasse la formalizzazione scritta di una prassi giudiziaria ormai consolidata (Povolo, 2006a, 408–411). La questione dell'enfiteusi venne affrontata anche nell'*Aviso* di Antonio Querini, ma il patrizio che come *giovane* aveva segretamente promosso la supplica Zabarella, come Savio l'aveva giudicata e che a titolo di Senatore si incaricò della pubblica difesa dei suoi esiti, evitò accuratamente qualsiasi riferimento alla genesi della parte del 23 maggio 1602. Più funzionale agli scopi apologetici del libello rifarsi alla proposta sarpiana di una più corretta – o capziosa? – definizione del termine enfiteusi.¹⁶

Sarpi, al contrario, comprese l'inefficacia di una difesa della parte condotta sulla sola esibizione della bontà delle intenzioni del legislatore. Per il consultore, non era solo la *ratio* della legge del 1602 ad essere contestata dal pontefice, ma anche e soprattutto l'iter che aveva portato alla sua promulgazione, caratterizzato da una costante sovrapposizione tra interessi *generali* e *particolari*: la puntuale ricostruzione della causa Zabarella, la dimostrazione della correttezza della sua delegazione al Collegio e al Senato, cardini del consulto sui beni enfiteutici, vennero pertanto ampiamente ripresi nelle *Considerazioni* (Sarpi, 2001, 309–334; Sarpi, 1977). Con la pubblicazione del libello sarpiano, la causa Zabarella e il dibattito istituzionale che aveva saputo generare assunsero una dimensione pubblica nella piena accezione del termine: le *Considerazioni* misero a disposizione di un più vasto pubblico gli esiti di un discorso politico, giudiziario, ma anche tecnico-giuridico fino ad allora confinato alle aule giudiziarie e ai soli ambienti di governo.

Non è semplice interrogarsi sulla ricezione di una simile pubblicazione, sulle reazioni che seppe suscitare e sull'uso che le diverse categorie di lettori sepper fare delle informazioni in essa contenute: le scarse fonti disponibili, per lo più prodotte in ambito governativo, troppo spesso rendono maggior testimonianza della visione che l'autorità volle e seppe dare delle opinioni circolanti piuttosto che della natura delle opinioni stesse (de Vivo, 2012, 316). Seguire per un'ultima volta le vicende del contenzioso tra Francesco

16 Sul tema del rapporto tra i consulti sarpiani e il testo dell'*Aviso* si veda Zanato, 1980.

Zabarella e il monastero di Praglia, se non può esaurire la questione, permette almeno di apprezzare una delle possibili ricezioni dei libelli filoveneziani. Nell'infuriare dell'Interdetto, proseguivano a Padova i tentativi dei monaci di Praglia e del nobile padovano di risolvere con un compromesso *more veneto* l'ancora pendente questione dei laudemi. L'11 ottobre 1606, Zabarella presentò ai giudici arbitri una scrittura nella quale ripercorreva l'andamento del contenzioso, ricordando come nel 1604 si fosse intrecciato con la causa promossa dalla città di Padova per l'applicazione del *concordio*. Una vittoria padovana avrebbe notevolmente influito sul compromesso, ma la sentenza veneziana, a due anni di distanza, doveva ancora essere emessa. Tuttavia, a detta di Zabarella, il giudizio del Collegio si poteva facilmente immaginare:

[È] chiaro l'animo di Sua Serenità et di tutto l'Eccellentissimo Senato dalle consideratione mandate in stampa per il Reverendo Padre Maestro Paulo Servita Teologo di sua Serenità a c.42, in quanto per difesa della parte presa dall'istesso Senato 1602 in materia delle prelationi, consolidationi et caducità afferma constantemene queste difficoltà esser state decise et terminate in virtù del concordio et compositione già cento e cinquanta anni stabilita per capitulatione tra li sudetti Padri di Praglia et questa Magnifica Città secondo l'antique et inveterate sue consuetudini (ASPD, Praglia, b. 137, c. 456v–61r).

La pubblicazione delle *Considerazioni*, presentate da Zabarella come diretta emanazione dei pensieri del Principe, permise al flusso di informazioni inaugurato con la supplica del 15 marzo 1602 di ripiegarsi su se stesso: le argomentazioni addotte in sede supplicatoria, accolte dalla Signoria, appoggiate dalla Comunità di Padova, discusse dalle magistrature di governo e infine pubblicate con beneplacito del Principe, tornavano al supplicante avvalorate dall'autorità di Paolo Sarpi, pronte per essere reintrodotte nel loro contesto di origine, una causa privata per il possesso di alcuni campi presso Tramonte San Giorgio. Ancora nel 1614, Francesco Zabarella, nel denunciare i monaci di Praglia presso i rettori di Padova per violazione delle parti del 1602 e 1605, avrebbe utilizzato le *Considerazioni* di Paolo Sarpi come scrittura a proprio favore (ASPD, Praglia, b. 138, c. 638r, 24. 7. 1614).

CONCLUSIONI

Nella riunione della Serenissima Signoria con le *mani* di Savi nel Pien Collegio, nel congiungere in un unico consesso la magistratura preposta all'accoglimento delle suppli- che e quella chiamata a svolgere l'attività preconsultiva ai lavori del Senato, è ravvisabile quell'intersezione tra la *via supplicationis* e il processo di *decision making* già riscontrata in altri contesti europei (Würgler, Kümin, 1997; van Nierop, 2000; Teuscher, 2004; Luebke, 2005) ma ancora poco considerata per il caso veneziano (van Gelder, 2009): se le singole funzioni del Pien Collegio sono state adeguatamente enucleate (Maranini, 1931, 325–384), se recentemente si è saputo mettere in relazione la sua attività di gestione dell'informazione con quella legislativa (de Vivo, 2012a, 125–159), il contributo della

funzione giudiziaria e di accoglimento delle suppliche al processo normativo resta ancora tutto da indagare.

Il testo della parte sui beni enfiteutici del 1602, la dichiarata derivazione della legge dalla *via supplicationis* nonché il dibattito che intorno ad essa venne a generarsi, hanno reso maggiormente apprezzabili le compenetrazioni tra le diverse funzioni del Pien Collegio, nonché le dinamiche del dialogo istituzionale tra le sue componenti. Al contempo, i documenti preparatori della supplica Zabarella, le testimonianze sulla dimensione orale della sua presentazione e gli atti della causa che andò a generare hanno permesso di percepire sullo sfondo dell'attività istituzionale del Pien Collegio pratiche informali e infraistituzionali non percepibili alla luce della sola documentazione di cancelleria. La *via supplicationis* rappresentava per individui normalmente esclusi dalla gestione dello Stato l'opportunità per entrare in contatto, dialogare e stringere relazioni con quegli uomini che al contrario ne incarnavano l'essenza: la costante presenza in Pien Collegio poneva i rappresentanti delle comunità suddite in una posizione privilegiata nella creazione di simili relazioni, fondamentali per il buon esito delle istanze cittadine,¹⁷ ma anche per il dispiegamento di strategie di affermazione personale.¹⁸ Come suggerisce la più recente bibliografia in merito, simili fenomeni non vanno necessariamente letti come un moto antagonista rispetto alla formazione del cosiddetto Stato moderno:¹⁹ sollecitare e favorire una causa fondiaria, assentire alle personali richieste di un nobile padovano, costituiti per Antonio Querini e per i *giovani* il pretesto per dare corso a politiche del tutto contestuali agli indirizzi generali assunti dalla Repubblica ad inizio '600.

Luogo di mediazione e negoziazione, la *via supplicationis* costituiva il momento d'incontro, confronto e conflitto di aspirazioni e interessi di governanti e governati, ma anche dei linguaggi politici e delle retoriche utilizzati per esprimerli (Rudolph, 2004; Bercé, 2009; Lazzarini 2009): costretto a giustificare le leggi anticuriali di fronte ai sudditi, il governo veneto trovò in una supplica – quella di Francesco Zabarella – le argomentazioni più adatte per motivare alle élite di Terraferma, allo stesso contesto sociale produttore di suppliche, la *ratio* delle proprie scelte politiche. Durante l'Interdetto, il governo veneto individuò nei pilastri della retorica supplicatoria – nella stereotipata rappresentazione del rapporto di sudditanza come armonico scambio di fedeltà e protezione, nel ridondante ricorso a una definizione tutoria del ruolo del Principe, nell'artificiosa costruzione di un'identità tra bene comune e ragion di Stato – un orizzonte culturale comune (Mannori, 1994), nonché un repertorio condiviso di immagini della sovranità sulla cui base fu possibile depotenziare le forti tensioni sociali scatenate dall'Interdetto e dar luogo, anche in un frangente critico, a forme di dialogo tra governanti e governati ampiamente riconosciute.

17 Nel 1562, il primo nunzio padovano era stato scelto proprio perché dotato di «*molti mezzi, amici, et parenti (...) per li quali ha facile introduzione nell'Illustrissimo Colleggio, et altri Magistrati*» (BCP, B.P. 963).

18 Per un interessante confronto si veda Breen, 2006 e 2007.

19 Cfr. Kettering, 1986; Levy Peck 1990; Chittolini, 1995; Reinhard, 2001 e per una prospettiva storiografica a Addad, 2006.

«POSEBNI NAKLEPI POD PREOBLEKO JAVNE KORISTI»: SODNI SPOR
MED SAMOSTANOM IZ PRAGLIE IN FRANCESCO ZABARELLO.
KONTAMINACIJE IN PREKRIVANJA ZASEBNIH, DRŽAVLJANSKIH IN
DRŽAVNIH RAZLOGOV IZVORA PREPOVEDI
(1606–1607)

Giovanni FLORIO

Univerza Ca' Foscari v Benetkah, Oddelek za humanistiko, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia, Italija

e-mail: giovanniflorio85@virgilio.it

POVZETEK

Leta 1602 je padovski plemič Francesco Zabarella predložil beneški gosposki lastno prošnjo, na osnovi katere je prišlo do spremembe zakona, ki je omogočal povečanje cerkvene lastnine. Ta odločba bi lahko pripomogla k poslabšanju odnosov med Benetkami in Rimom, pri čemer bi prišlo do krize prepovedi: v zvezi z Zabarellino prošnjo in o izidu so glavni avtorji opisali pravdne "dokumente". Poleg te dokumentacije prispevek upošteva dokumente za pripravo predložitve Zambarelline prošnje, ki so v glavnem neobjavljene: avtorjev namen je raziskava primera, ki služi razumevanju beneških postopkov za prošnje in ocenjevanje njihove povezave s procesom odločanja (decision making). Gre torej za poskus vrednotenja globljih dinamik dialoga med Benetkami in področja, ki so ga obvladovale, kot tudi konstrukcije, ustanov, retorike in prakse – formalnih in neformalnih – potrebnih za njihovo uporabo. Z zbiranjem zadnjih predlogov na temo prepovedi in političnega sporazumevanja se poskuša vzpostaviti razmerje med po eni strani z neko bolj utrjeno tradicijo zgodovinopisja o odnosih v okolju Benetk in Benečije, po drugi z mednarodnimi prispevki na temo prošenj.

Ključne besede: prepoved, Beneška republika, prošnje, decision making, politično sporazumevanje

FONTI E BIBLIOGRAFIA

- Addad, E. (2006):** Noble clientele in France in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: a Historiographical Approach. In: Crook, M. (ed.): *French history*, Vol. 20, n. 2. Oxford, Oxford University Press, 75–109.
- Argelati, F. (1737):** *Pratica del Foro Veneto*. Venezia, Savioli.
- ASV, CI** – Archivio di Stato di Venezia (ASV), Consultori in Iure (CI).
- ASV, SRO** – ASV, Senato, Deliberazioni, Roma Ordinaria (SRO).
- ASPD, Atti** – Archivio di Stato di Padova (ASPD), Archivio Civico Antico, Atti del Consiglio (Atti).
- ASPD, Dep.** – ASPD, Archivio Civico Antico, Deputati ad Utilia (Dep.).
- ASPD, Nunzi** – ASPD, Archivio Civico Antico, Nunzi e Ambasciatori (Nunzi).
- ASPD, Praglia** – ASPD, Corporazioni Religiose Soppresse, S. Maria di Praglia (Praglia).
- BCP, B.P. 963** – Biblioteca Civica di Padova (BCP), Serie Biblioteca Padovana (B.P.), Parti riguardanti l'istituzione e le incombenze del Nobil Signor Nunzio in Venezia (manoscritto anonimo, prima metà del XIX secolo) (963).
- Barbot, M. (2008):** Per una storia economica della proprietà dissociata. Efficacia e scomparsa di «un altro modo di possedere» (Milano, XVI–XVII secolo). Materiali per una storia della cultura giuridica, I, 33–61.
- Benzoni, G. (ed.) (2008):** *L'Interdetto di Venezia e lo Stato Marciano*. Rovigo, Minelliana, 81–87.
- Benzoni, G., Zanato, T. (1982):** *Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento*. Milano, Napoli, Ricciardi.
- Bercé, Y. M. (2009):** Il linguaggio del potere secondo le aspettative popolari. In: Cantù, F. (ed.): *I linguaggi del potere nell'età barocca*, Vol. I. Roma, Viella, 25–37.
- Besta, E. (1899):** *Il Senato veneziano (origine, costituzione, attribuzione e riti)*. Venezia, Deputazione di Storia Patria.
- Borgherini Scarabellin, M. (1911):** Il nunzio rappresentante di Padova in Venezia durante il dominio della Repubblica con speciale riguardo al '700. *Nuovo Archivio Veneto*, n.s. XI, t. XXII, parte I, 365–412.
- Bouwisma, W. J. (1968):** *Venice and the Defense of Republican Liberty: Renaissance Values in the age of the Counter Reformation*. Berkeley, Los Angeles, University of California Press.
- Breen, M. P. (2006):** Law, Patronage and Municipal Authority in Seventeenth-century France: the Aftermath of the Lanturelu Revolt in Dijon. *French History*, 20, 2, 138–160.
- Breen, M. P. (2007):** *Law, City and King: Legal Culture, Local Politics and State Formation in Early Modern Dijon*. Rochester, New York, University of Rochester Press.
- Breve (1606):** Breve di censure et interdetto della Santità di N. S. PP. Paolo V. contra li SS. Venetiani. Roma, Stamperia Vaticana.
- Casini, M. (1996):** I gesti del Principe. La festa politica a Firenze e Venezia in Età rinascimentale. Venezia, Marsilio.
- Chittolini, G. (1995):** The “Private”, the “Public”, the State. *The Journal of Modern History*, 67, Supplement, The Origins of the State in Italy, 1300–1600, 34–61.

- Contarini, N. (1982):** Delle istorie veneziane. In: Benzoni, G., Zanato, T. (eds.): *Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento*. Milano, Napoli, Ricciardi, 133–442.
- Cornet, E. (1859):** Paolo V e la Repubblica Veneta. *Giornale dal 22 Ottobre 1605 al 9 Giugno 1607*. Vienna, Tendler.
- Corteguera, L.R. (2009):** The Mad Arbitrista: Vulgar Men, Municipal Politics and the Rhetoric of Counsel in Early Modern Spain. In: Schlögl, R. (ed.): *Urban Elections and Decision-Making in Early Modern Europe, 1500–1800*. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 216–236.
- Cozzi, G. (1958):** Il doge Nicolò Contarini. *Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento*. Venezia, Roma, Istituto per la collaborazione culturale.
- Cozzi, G. (1978):** Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa. Torino, Einaudi.
- Cozzi, G. (1980):** La politica del diritto nella Repubblica di Venezia. In: Cozzi, G. (ed.): *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV–XVIII)*, Vol. I. Roma, Jouvence, 15–152.
- Cozzi, G. (1995):** Venezia barocca. *Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano*. Roma, Il Cardo.
- Cozzi, G., Knapton, M., Scarabello, G. (1992):** La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica. Torino, Utet.
- de Vivo, F. (2001):** Dall'imposizione del silenzio alla “guerra delle scritte”. *Le pubblicazioni ufficiali durante l'interdetto del 1606–1607*. *Studi veneziani*, 41, 179–213.
- de Vivo, F. (2006):** «Il vero termine di reggere il suddito». Paolo Sarpi e l'informazione. In: Pin, C. (ed.): *Ripensando Paolo Sarpi*. Venezia, Ateneo Veneto, 237–270.
- de Vivo, F. (2007):** *Information and Communication in Venice: Rethinking Early Modern Politics*. Oxford, Oxford University Press.
- de Vivo, F. (2008):** La “guerra delle scritte”: Stampa e potere durante l'Interdetto. In: Benzoni, G. (ed.): *L'Interdetto di Venezia e lo Stato Marciano*. Rovigo, Minelliana, 105–22.
- de Vivo, F. (2012a):** Patrizi, informatori, barbieri: politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna. Milano, Feltrinelli.
- de Vivo, F. (2012b):** Public Sphere or Communication Triangle? *Information and Politics in Early Modern Europe*. In: Rospocher, M. (ed.): *Beyond the Public Sphere. Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe*. Bologna, Il Mulino, 115–136.
- Faron, O., Hubert, É. (eds.) (1995):** *Le sol et l'immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie (xii–xi^e siècle)*. Roma, Collection de l'École française de Rome.
- Fasolo, G. (1935):** Il nunzio permanente di Vicenza a Venezia nel secolo XVI. *Archivio Veneto*, XVII, 90–178.
- Ferro, M. (1847a):** *Dizionario del Diritto Comune e Veneto*, Vol. I. Venezia, Santini (seconda edizione).
- Ferro, M. (1847b):** *Dizionario del Diritto Comune e Veneto*, Vol. II. Venezia, Santini (seconda edizione).
- Frajese, V. (1994):** Sarpi scettico. *Stato e Chiesa a Venezia tra Cinque e Seicento*. Bologna, Il Mulino.

- Frasson, C. (1979):** Il Monastero di Praglia nel secolo XVI. Conduzione agraria e bonifiche. Tesi di laurea, Università degli Studi di Padova.
- Heerma van Voss, L. (ed.) (2001):** *International Review of Social History*, 46, Supplement 9 (Petitions in Social History).
- Kettering, S. (1986):** *Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth-Century France*. New York, Oxford, Oxford University Press.
- Knapton, M. (1981):** L'organizzazione fiscale di base nello Stato veneziano: estimi e obblighi fiscali a Lisiera tra '500 e '600. In: Povo, C. (ed.): *Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture – congiunture – episodi*. Lisiera (Vi), Edizioni parrocchia di Lisiera, 377–418.
- Koziol, G. (1992):** *Begging Pardon and Favor. Ritual and Political Order in Early Medieval France*. Ithaca, London, Cornell University Press.
- Lazzarini, I. (2009):** Il linguaggio del territorio fra principe e comunità: il giuramento di fedeltà a Federico Gonzaga (Mantova 1479). Firenze, Firenze University Press.
- Levy Peck, L. (1990):** *Court Patronage and Corruption in Early Stuart England*. London, Routledge.
- Luebke, D. M. (2005):** How to Become a Loyalist: Petitions, Self-Fashioning, and the Repression of Unrest (East Frisia, 1725–1727). *Central European History*, 38, 3, 353–383.
- Maranini, G. (1931):** *La Costituzione di Venezia dopo la serrata del Maggior Consiglio*. Venezia, Perugia, Firenze, La nuova Italia editrice.
- Mannori, L. (1994):** Il sovrano tutore: pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (Secc. XVI–XVIII). Milano, Giuffrè.
- Menniti Ippolito, A. (1986):** La dedizione e lo Stato regionale. Osservazioni sul caso veneto. *Archivio veneto*, V serie, CXXVII, 5–30.
- Morpurgo, E. (1878):** Le Rappresentanze delle popolazioni di terraferma presso il Governo della Dominante. *Atti del Regio Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, 4, 869–888.
- Muir, E. (1981):** *Civic Ritual in Renaissance Venice*. Princeton, Princeton University Press.
- Nubola, C. (2001):** Supplications between Politics and Justice: The Northern and Central Italian States in the Early Modern Age. *International Review of Social History*, 46, 35–56.
- Nubola, C., Würigler, A. (eds.) (2002):** *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV–XVIII)*. Bologna, Il Mulino.
- Nubola, C., Würigler, A. (eds.) (2004):** *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV–XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*. Bologna, Il Mulino.
- Ortalli, G. (2002):** Entrar nel Dominio: le dedizioni delle città alla Repubblica Serenissima. In: AA. VV.: *Società, economia, istituzioni. Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta*, Vol. I. Verona, Cierre, 49–62.
- Povo, C. (2003):** Il processo a Paolo Orgiano (1605–1607). Roma, Viella.
- Povo, C. (2006a):** Un rapporto difficile e controverso: Paolo Sarpi e il diritto veneto. In: Pin, C. (ed.): *Ripensando Paolo Sarpi. Atti del Convegno Internazionale di Studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi*. Venezia, Ateneo Veneto, 395–416.

- Povolo, C. (2006b):** Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (sec. XV–XVIII). In: Birocchi, I., Mattone, A. (eds.): *Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI–XIX)*. Roma, Viella, 297–353.
- Querini, A. (1982):** Aviso delle ragioni della Serenissima Repubblica di Venezia intorno alle difficoltà che le sono promosse dalla Santità di Papa Paolo V, In: Benzoni, G., Zanato, T. (eds.): *Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento*. Milano, Napoli, Ricciardi, 657–729.
- Reinhard, W. (2001):** Amici e creature. Micropolitica della curia romana nel XVII secolo. *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, 2, 59–78.
- Rudolph, H. (2004):** «Rendersi degni della somma clemenza». Le suppliche della prima età moderna come strumento di interazione simbolica tra sudditi e autorità. In: Nubola, C., Würgler, A. (eds.): *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV–XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*. Bologna, Il Mulino, 517–553.
- Sarpi, P. (1977):** Considerazioni sopra le censure della Santità di Papa Paulo V contra la Serenissima Repubblica di Venezia. In: Cozzi, G. e L. (eds.): *Opere*. Torino, Einaudi, 153–220.
- Sarpi, P. (2001):** I consulti, Vol. I., Tomo I. Pin, C. (ed.). Pisa, Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali.
- Stella, A. (1980):** Bonifiche benedettine e precapitalismo veneto tra Cinque e Seicento. In: AA. VV.: *San Benedetto e otto secoli (XII–XIX) di vita monastica nel Padovano*. Padova, Antenore, 171–193.
- Teuscher, S. (2004):** Chains of Favor, Approaching the City Council in Late Medieval Bern. In: Nubola, C., Würgler, A. (eds.): *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV–XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*. Bologna, Il Mulino, 311–328.
- van Gelder, M. (2009):** How to Influence Venetian Economic Policy: Collective Petitions of the Netherlandish Merchant Community in the Early Seventeenth-Century. *Mediterranean Historical Review*, 24, 1, 29–47.
- van Nierop, H. (2000):** Private Interests, Public Policies: Petitions in the Dutch Republic. In: Wheelock, A.K., Seeff, A. (eds): *The public and private in dutch culture of the Golden Age*. Newark, University of Delaware Press, 33–42.
- Ventura, A. (1964):** Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500. Bari, Laterza.
- Wootton, D. (1983):** Paolo Sarpi between Renaissance and Enlightenment. Cambridge, Cambridge University Press.
- Würgler, A. (2001):** Voices From Among the “Silent Masses”: Humble Petitions and Social Conflicts in Early Modern Central Europe. *International Review of Social History*, 46, Supplement 9, 16–17.
- Würgler, A. (2009):** Revolts in Print: Media and Communication in Early Modern Urban Conflicts. In: Schlögl, R. (ed.): *Urban Elections and Decision-Making in Early Modern Europe, 1500–1800*. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 257–275.
- Würgler, A., Kumin, B. (1997):** Petitions, gravamina and the early modern state: local influence on central legislation in England and Germany (Hesse). *Parliaments, Estates, and Representation / Parlements, États et Représentation*, 17, 39–60.
- Zanato, T. (1980):** Le tre redazioni dell’Avviso di Antonio Querini. *Archivio veneto*, 115, 5–32.